



# COMUNE DI CASSARO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Città Patrimonio dell'Umanità \* World Heritage List Unesco

## DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con D.P.R. del 22 Febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 252 comma 2 del T.U. con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

ATTO N. 6 del 10 febbraio 2024

**Oggetto:** esclusione del credito di € 740,40 vantato dal creditore Agenzia delle Entrate –  
Esclusione totale dalla massa passiva.

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 14,00 nella sede Comunale;

### Il Commissario Straordinario di Liquidazione

#### PREMESSO:

- Che con delibera consiliare n. 47 del 29 dicembre 2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cassaro;
- Che con D.P.R. del 22 Febbraio 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- Che in data 6 Marzo 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione dott. Armando Castiglia;
- Che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede municipale del Comune di Cassaro, così come da Atto O.S.L. n. 1 del 9 Marzo 2018;
- Che in data 16 marzo 2018 ha adottato la deliberazione n. 2 con la quale ha dato l'avvio alla procedura di rilevazione delle passività, mediante affissione all'Albo pretorio e diffusione a mezzo stampa dell'avviso/manifesto della procedura di rilevazione della massa passiva dell'Ente, prorogata di ulteriori 30 giorni con atto n. 3 dell'11 maggio 2018;
- Che con deliberazione n. 6 del 18 maggio 2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ha proposto alla Giunta Comunale "ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia" l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Che la Giunta Comunale del Comune di Cassaro, con deliberazione n. 36 del 10 giugno 2020, ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del D. Lgs. 267/2000;
- Dato atto che la massa passiva accertata ai fini degli stessi criteri è quella definita ai sensi dell'articolo 254, comma 3 del TUEL e che ad essa si farà fronte con la massa attiva, così come definita dall'articolo 255 del TUEL, ovvero con le risorse finanziarie derivanti dalla razionalizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, attraverso il recupero delle

fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità istituzionali dell'Ente;

- Che con propria determinazione n. 14 del 12 dicembre 2020 ha stabilito i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del D.lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2016, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del D.lgs. 267/2000 così come previsto anche dall'articolo 5, comma 2 del D.L. 80/2004, convertito in Legge 140/2004 e acclarato dalla giurisprudenza costante (ex multis, Sentenza del Consiglio di Stato n. 586 del 4 marzo 2008), con l'eccezione prevista dagli articoli 255, comma 10 del TUEL e 5 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, secondo il cui disposto "Non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, dei mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento si cui all'articolo 206";

**DATO ATTO**, altresì, che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha svolto le proprie funzioni tenuto conto degli effetti conseguenti ex lege alla dichiarazione di dissesto, che di seguito si elencano:

- separazione della gestione del pregresso indebitamento da quello corrente;
- sospensione, fino alla data di approvazione del rendiconto, delle azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'OSL;
- estinzione d'ufficio delle procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione del dissesto per le quali siano scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente;
- blocco dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione del dissesto sulle somme del tesoriere che può disporre per le finalità dell'Ente e di legge;
- mancata decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme di competenza del dissesto dovute per anticipazione di cassa e sui debiti insoluti, dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto;

**CHE** nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle circolari ministeriali, nelle more della conclusione delle operazioni connesse alla formazione definitiva della massa passiva, ha l'obbligo di notificare integralmente agli istanti creditori i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione dei crediti vantati al fine precipuo di consentire agli stessi di presentare gli eventuali ricorsi agli organi amministrativi e giudiziari competenti;

**DATO ATTO CHE:**

- al piano di estinzione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non ammesse, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede che - in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo Straordinario di Liquidazione, con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art 194, comma 1, lett. e), del TUEL stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilanci derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 191, comma 4, del TUEL statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL prevede che il Consiglio dell'ente, entro 60 giorni dalla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

**DATO ATTO**, altresì, che i provvedimenti di esclusione e/o di ammissione parziale, corredati dalla relativa documentazione nonché della relata di avvenuta notifica, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

**PRESO ATTO CHE:**

- il Responsabile del Servizio Finanziario con nota prot. 122/int del 15 novembre 2018 e il Responsabile del Settore Tecnico con nota del 6 settembre 2019 prot. n. 117/int hanno comunicato a questo OSL il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per Tasse automobilistiche e Tasse di Concessione Governative per € 740,40;
- a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti, è stato accertato che le somme richieste con atti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate risultavano dovute per cui questo OSL ha formulato, con la nota prot. n. 2803 del 25 giugno 2022 la proposta transattiva per la complessiva somma di € 323,47, reiterata con pec del 15 ottobre 2022 a cui non è mai seguito alcun riscontro da parte del creditore;

**CONSIDERATO** che allo stato degli atti, questo Organo Straordinario di Liquidazione deve emettere formale provvedimento di esclusione parziale del credito di € 740,40 dalla massa passiva;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/1993, F.L. 28/1997 e 7/1999;

**DETERMINA**

per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono per intero richiamate e trascritte:

1. Di escludere dalla massa passiva il credito di € 740,40 vantato dall'Agenzia delle Entrate per le motivazioni sopra riportate;
2. Di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse alla massa passiva definitiva, da allegare al rendiconto della gestione straordinaria di liquidazione;
3. Di notificare al creditore il presente provvedimento;
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso ai sensi e nei termini di legge;
5. Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici:
  - all'Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di Cassaro;
  - nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale.

**Il Commissario Straordinario Di Liquidazione  
Dott. Armando Castiglia**

